

ATTIVITÀ RIENTRANTI E NON NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL “CODICE”

1 ^{pRT}	2 ^{pRT}	3 ^{pRT}	4 ^{pRT}	5 ^{pRT}	6 ^{pRT}	7 ^{pRT}	8	9	10 ^{RTT}
11 ^{RTT}	12 ^{RTT}	13 ^{RTT}	14	15 ^{RTT}	16	17 ^{RTT}	18 ^{RTT}	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48 ^{pRT}	49 ^{RTT}	50
51	52	53	54	55 ^{RTT}	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66*	67	68 ^{RTT}	69*	70
71	72*	73	74 ^{RTT}	75	76	77 ^{RTT}	78 ^{pRT}	79 ^{RTT}	80 ^{pRT}

N NON rientrante nel “Codice” - Applicazione criteri generali di Prevenzione Incendi

N ^{pRT} NON rientrante nel “Codice” - parzialmente normati a Regola Tecnica Tradizionale

N ^{RTT} NON rientrante nel “Codice” - con Regola Tecnica Tradizionale

N Attività soggetta a D.L.vo 101 del 31/07/2020

N. Rientrante nel “Codice” con o senza specifica RTV

***** Rientranti nel “Codice” con specifica RTV e possibilità “doppio binario” e altre precisazioni (*)

65	Limitatamente ai locali di pubblico spettacolo e trattenimento e possibile applicare anche la RTT. Se non locale di pubblico spettacolo non si può applicare il Codice (es. per centri sportivi/palestre si applica solo la RTT)
66*	Strutture ricettive (ma non quelle all’aria aperta e i rifugi alpini in quanto non rientranti nel “Codice” ma con RTT)
67	Scuole in genere
68	Strutture sanitarie
69*	Attività commerciali (solo se presentano <u>sia</u> vendita che esposizione e anche possibile <u>utilizzare le RTT</u> . Se non presentano aree di vendita il Codice si può applicare ma senza la RTV)
71	Tutte le aziende o uffici con oltre 300 persone presenti senza distinzione
72*	<u>Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere archivi, biblioteche, musei, gallerie, esposizioni e mostre o altra attività.</u>
77	Edifici di civile abitazione con altezza antincendio > 24 metri

NOTE:

- 1) Per le attività nuove o soggette a modifiche significative (*art. 29 comma 3 del D.L.vo 81/08*), **prive di Regola Tecnica e inserite in attività lavorative** (cioè soggette a D.L.vo 81/08) allora, ai sensi dell’art 3 del D.M. 3/9/21, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli del **Codice**.
- 2) Alle attività esistenti rientranti nel “Codice” (con o senza RTV) soggette a modifiche e/o ampliamenti **possono applicarsi ancora le “vecchie” RTT o i Criteri generali di Prevenzione Incendi se l’applicazione del “Codice” non risulta compatibile con l’esistente.**
- 3) Per le attività esistenti costituite da impianti (es. att. 8: oleodotti - oppure - att. 74: impianti di produzione calore in cicli produttivi non rientranti in apposita RTT) – **si fa riferimento, in particolare, alla sezione S10 del Codice** e le altre parti potrebbero rimanere invariante se non compatibili con l’applicazione del Codice.

